



L'analisi

Dove la norma scricchiola

Raffaele Cantone

L'altro ieri sera si è chiuso il processo di appello per l'omicidio di Meredith Kercher, su cui si è concentrata un'enorme attenzione dei media, e non solo italiani. La lettura del dispositivo è stata preceduta da un numero infinito di articoli.

> Segue a pag. 10

Nel linguaggio dei film, la lettura del dispositivo si chiama «verdetto», e su esso sono apparsi, prima e dopo, articoli, servizi di tutte le tv locali e nazionali, talk show di approfondimento che hanno sfiorato il voyeurismo.

Non c'è particolare che non sia stato vivisezionato dagli esperti televisivi dei processi, una emergente nuova categoria di intrattenitori. Sono stati attenzionati gli aspetti squisitamente tecnici, come le difformità delle perizie sui dna reperati, il gancetto del reggiseno della vittima le cui tracce sono state probabilmente inquinate, il famoso coltello sequestrato a caso di uno degli imputati con tracce di sangue, forse della vittima. Ma ci si è concentrati anche sui particolari fisici degli imputati, dal ta-

glio dei capelli, agli sguardi, ai sorrisi ed al pianto ed i particolari fisiognomici sono stati utilizzati per costruire quasi dei "profili criminali", scimmiottando le tesi ottocentesche del famosissimo criminologo Lombroso. La conclusione del processo è arrivata rispettando i favori del pronostico; gran parte degli esperti dei salotti mediatici si attendeva il ribaltamento della sentenza di primo grado e così è stato.

Mi guarderò bene dal fare una qualsiasi considerazione sul merito della vicenda; credo che in situazioni come queste la lettura anche approfonditissima degli atti rischi di essere insufficiente per farsi un'idea definitiva. Figuriamoci cercare di orientarsi fra le informazioni, necessariamente parziali, acquisite attraverso i mass-media.

Ci sono alcune domande,

però, a cui si può provare a dare risposta, perché esse prescindono dal merito del processo; l'assoluzione davvero è un altro colpo all'immagine della nostra giustizia? Si è collezionata l'ennesima brutta figura sul piano internazionale?

A tali quesiti alcuni organi di stampa, quelli in genere pregiudizialmente non teneri con il sistema giudiziario italiano, hanno risposto con roboanti "sì", raccogliendo anche il disorientamento di tanta parte dell'opinione pubblica che fa difficoltà a capire come una sentenza possa essere clamorosamente sconfessata in altro grado di giudizio. Questa risposta (paragonabile ad una condanna, questa sì inappellabile), proveniente da garantisti forse troppo a corrente alternata, nella sua assolutezza non è condivisibile.

Un secondo grado di giudizio di merito evidentemente esiste perché è possibile che i giudici di primo grado possano essersi sbagliati; è una garanzia per il cittadino imputato ed è soprattutto la concretizzazione di quel principio da tanti declamato e poi spesso dimenticato secondo cui si è "innocenti fino alla sentenza definitiva". Una posizione diversa nei gradi di giudizio è quindi un fatto fisiologico che rappresenta un punto di forza della nostra tradizione processuale, soprattutto se lo si confronta a quanto avviene nei sistemi anglosassoni, troppo spesso utilizzati quale termine di paragone delle garanzie; lì vi è tendenzialmente un unico grado di giudizio di merito e la sentenza adottate dalle giurie popolari non sono nemmeno motivate! E quelle decisioni, in qualche caso, sono a fondamento di condanne capitali!

Il giudizio negativo sul sistema processuale italiano su questo punto non coglie nel segno. Quanto affermato, ovviamente, non preclude la criticabilità del processo in questione. Ci sono due domande ineludibili che sorgono spontanee, ma per rispondere senza preconcetti ad esse è necessario attendere per leggere la motivazione

della sentenza; le indagini sono state complete e non lacunose? le prove principali sono state repertate correttamente nell'immediato ed analizzate nel rispetto degli standard internazionali?

Due considerazioni sono però ammissibili subito.

Esce ridimensionata dal processo di Perugia la categoria delle prove cosiddette scientifiche e messo in discussione il mito, ingenerato dai riusciti telefilm americani, che le indagini tecniche (il Dna, le ricostruzioni degli scenari del crimine con strumenti avveniristici ecc.) possano essere da sole sufficienti ad individuare una verità ed un colpevole; esse, invece, vanno sempre supportate da altri elementi, raccolti con più modeste ma molto proficue indagini tradizionali (intercettazioni, alibi, ricerca dei moventi etc).

I tempi dei processi e della custodia cautelare appaiono troppo lunghi; nel caso di specie sono trascorsi 4 anni quasi in cui gli imputati sono rimasti in carcere; la farraginosità delle procedure e l'immane quantità dei processi incidono troppo sui tempi, questi sì non degni di uno stato occidentale.

Ma tutte le considerazioni fatte devono tener conto di un dato; anche questa sentenza non è definitiva; c'è un altro grado di giudizio (questa volta non di merito ma di legittimità) e le somme definitive andranno fatte dopo la pronuncia della Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA